



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/825
13 dicembre 2007

ITALIANO
Originale: INGLESE

692^a Seduta plenaria

Giornale PC N.692, punto 3 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.825
EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE

Il Consiglio permanente,

agendo in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento 11.01 dello Statuto del personale,

prende atto dei proposti emendamenti allo Statuto del personale, distribuiti dal Segretariato il 10 dicembre 2007 (SEC.GAL/151/07/Rev.2),

approva gli acclusi emendamenti apportati al Regolamento per il personale dell'OSCE 6.02 sul Programma di assicurazione sanitaria, al Regolamento 6.03 sul Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, al Regolamento 7.04 sui Congedi speciali, al Regolamento 7.06 sul Congedo per maternità e adozione e al Regolamento 5.04 sugli aumenti di stipendio.

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE

REGOLAMENTO ATTUALE	REGOLAMENTO EMENDATO
<p>Regolamento 5.04 Aumenti di stipendio</p> <p>(a) I membri del personale/delle missioni con contratto a tempo determinato saranno nominati, di regola, al livello uno della tabella degli stipendi. In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, le autorità competenti per la nomina in base ai Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05 potranno eccezionalmente approvare la nomina ad un livello superiore.</p> <p>(b) Un aumento periodico dello stipendio potrà essere concesso ai membri del personale/delle missioni con contratto a tempo determinato conformemente al Regolamento del personale, in base ad un rendimento soddisfacente rispecchiato nei rapporti di valutazione ai sensi del Regolamento 3.11.</p>	<p>Regolamento 5.04 Aumenti di stipendio</p> <p>(a) I membri del personale/delle missioni con contratto a tempo determinato saranno nominati, di regola, al livello uno della tabella degli stipendi. In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, le autorità competenti per la nomina ai sensi dei Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05 potranno eccezionalmente approvare la nomina ad un livello superiore.</p> <p>(b) Un aumento periodico dello stipendio potrà essere concesso ai membri del personale/delle missioni con contratto a tempo determinato conformemente al Regolamento del personale, in base ad un rendimento soddisfacente rispecchiato nei rapporti di valutazione ai sensi del Regolamento 3.10.</p>
<p>Regolamento 6.02 Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE</p> <p>(a) I funzionari dell'OSCE a contratto dovranno partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario generale a proseguire la partecipazione al programma di assicurazione sanitaria di cui beneficiavano prima della loro nomina da parte dell'OSCE.</p> <p>(b) L'OSCE contribuirà versando il 50 per cento dei premi di assicurazione sanitaria per i funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto e che partecipano al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE. Inoltre l'OSCE contribuirà con il 50 per cento dei premi per i famigliari che ne abbiano diritto. Se un funzionario dell'OSCE è autorizzato a partecipare ad un programma</p>	<p>Regolamento 6.02 Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE</p> <p>(a) I funzionari dell'OSCE a contratto dovranno partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario generale a partecipare a un altro programma di assicurazione sanitaria. Nel caso in cui il funzionario interessato opti per un altro programma di assicurazione sanitaria, l'OSCE corrisponderà l'aliquota del datore di lavoro prevista dall'altro programma o dal programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, attenendosi all'aliquota inferiore. La partecipazione a un altro programma di assicurazione sanitaria sarà ulteriormente disciplinata dalla Norma 6.02.2</p> <p>(b) L'OSCE contribuirà versando il 50 per cento dei premi di assicurazione</p>

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE (cont.)

REGOLAMENTO ATTUALE	REGOLAMENTO EMENDATO
<p>di assicurazione sanitaria diverso da quello dell'OSCE o a un programma nazionale, l'OSCE contribuirà in ragione del 50 per cento del premio dell'altro programma oppure in ragione del 50 per cento del premio del programma dell'OSCE, attenendosi al premio inferiore.</p> <p>(c) L'OSCE non contribuirà ad un programma di assicurazione sanitaria integrativo.</p> <p>(d) I funzionari dell'OSCE distaccati dovranno dimostrare all'OSCE di avere una copertura assicurativa sanitaria adeguata e sufficiente. Qualora desiderassero partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE essi dovranno contribuirvi a proprie spese.</p>	<p>sanitaria per i funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto e che partecipano al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE. Inoltre l'OSCE contribuirà con il 50 per cento dei premi per i famigliari che ne abbiano diritto.</p> <p>(c) L'OSCE non contribuirà ad un programma di assicurazione sanitaria integrativo.</p> <p>(d) I funzionari dell'OSCE distaccati dovranno dimostrare all'OSCE di avere una copertura assicurativa sanitaria adeguata e sufficiente. Qualora desiderassero partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE essi dovranno contribuirvi a proprie spese.</p> <p>(e) I contributi dei funzionari dell'OSCE distaccati al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE per se stessi e, a seconda dei casi, per il coniuge e i figli ai sensi del Regolamento 6.02. saranno detratti per intero dalle loro indennità di vitto e alloggio, se non altrimenti previsto da accordi presi con i paesi che effettuano il distacco.</p>
<p>Regolamento 6.03 Fondo di previdenza dell'OSCE</p> <p>(a) I funzionari dell'OSCE con contratto a tempo determinato dovranno partecipare al Fondo di previdenza dell'OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario generale a proseguire la partecipazione al programma di assicurazione pensionistica cui hanno partecipato prima della loro nomina da parte dell'OSCE. Nel caso in cui il funzionario interessato opti per la prosecuzione di un programma assicurativo pensionistico diverso da quello nazionale, l'OSCE verserà l'aliquota del datore di lavoro dell'altro programma o del Fondo di previdenza dell'OSCE, attenendosi all'aliquota inferiore.</p>	<p>Regolamento 6.03 Fondo di previdenza dell'OSCE</p> <p>(a) I funzionari dell'OSCE con contratto a tempo determinato dovranno partecipare al Fondo di previdenza dell'OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario generale a partecipare a un altro programma di assicurazione pensionistica. Nel caso in cui il funzionario interessato opti per un altro programma di assicurazione pensionistica, l'OSCE corrisponderà l'aliquota del datore di lavoro prevista dall'altro programma o dal Fondo di previdenza dell'OSCE, attenendosi all'aliquota inferiore. La partecipazione a un altro programma di assicurazione sanitaria sarà ulteriormente disciplinata dalla norma</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)**

REGOLAMENTO ATTUALE	REGOLAMENTO EMENDATO
<p>(b) Per ciascun funzionario dell'OSCE partecipante al Fondo di previdenza dell'OSCE, l'Organizzazione contribuirà con un'aliquota pari al 15 per cento, mentre il funzionario dell'OSCE contribuirà con un'aliquota pari al 7,5 per cento del salario base netto del funzionario interessato, inclusa l'indennità di sede, se applicabile,</p> <p>(c) Le indennità del Fondo di previdenza dell'OSCE saranno corrisposte conformemente al Regolamento del personale</p>	<p>6.03.2</p> <p>(b) Per ciascun funzionario dell'OSCE partecipante al Fondo di previdenza dell'OSCE, l'Organizzazione contribuirà con un'aliquota pari al 15 per cento, mentre il funzionario dell'OSCE contribuirà con un'aliquota pari al 7,5 per cento del salario base netto del funzionario interessato, inclusa l'indennità di sede, se applicabile,</p> <p>(c) Le indennità del Fondo di previdenza dell'OSCE saranno corrisposte conformemente al Regolamento del personale</p>
<p>Regolamento 7.04 Congedi speciali</p> <p>(a) I funzionari OSCE avranno diritto a congedi speciali con retribuzione intera o parziale o non retribuiti, per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) matrimonio del funzionario OSCE: due giorni; (ii) congedo di paternità: quattro giorni; (iii) decesso del coniuge/figlio/genitore/fratello: quattro giorni; (iv) decesso di un suocero: due giorni. <p>(b) Potranno essere concessi congedi speciali per motivi diversi da quelli menzionati al suddetto punto (a), con retribuzione intera o parziale o non retribuiti, per motivi eccezionali e nell'interesse dell'OSCE, e, nel caso di membri distaccati del personale/delle missioni, qualora la loro legislazione nazionale lo preveda,</p>	<p>Regolamento 7.04 Congedi speciali</p> <p>(a) I funzionari OSCE avranno diritto a congedi speciali con retribuzione intera, senza effetti sul totale delle ferie annuali, per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) matrimonio del funzionario OSCE: due giorni; (ii) decesso del coniuge/figlio/genitore/suocero/fratello: quattro giorni; <p>(b) ogniqualevolta i funzionari OSCE debbano intraprendere un viaggio ai fini dei congedi speciali descritti al suddetto punto (a) saranno concesse loro giornate aggiuntive, in forma di ferie annuali o di congedo non retribuito, sufficienti per intraprendere il viaggio di ritorno.</p> <p>(c) Potranno essere concessi congedi speciali per motivi diversi da quelli menzionati al suddetto punto (a) per motivi eccezionali e nell'interesse dell'OSCE, e, nel caso di membri distaccati del personale/delle</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)**

REGOLAMENTO ATTUALE	REGOLAMENTO EMENDATO
<p>conformemente alle condizioni specificate nel Regolamento del personale.</p> <p>(c) Ai membri internazionali delle missioni a tempo determinato che operano in sedi di servizio dove prevalgono condizioni estremamente disagiate o di rischio, potrà essere concesso un congedo per riposo e recupero alle condizioni specificate nel Regolamento del personale.</p>	<p>missioni, qualora la loro legislazione nazionale lo preveda, conformemente alle condizioni specificate nel Regolamento del personale.</p> <p>(d) Ai membri internazionali delle missioni a tempo determinato che operano in sedi di servizio dove prevalgono condizioni estremamente disagiate o di rischio, potrà essere concesso un congedo per riposo e recupero alle condizioni specificate nel Regolamento del personale.</p>
<p>Regolamento 7.06 Congedo per maternità e adozione</p> <p>(a) In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, i funzionari dell'OSCE di sesso femminile avranno diritto ad un congedo per maternità della durata di sedici settimane consecutive. Tale periodo potrà essere prorogato di due settimane nel caso di parto multiplo.</p> <p>(b) In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, i funzionari dell'OSCE avranno diritto ad un congedo per adozione.</p>	<p>Regolamento 7.06 Congedo per maternità, paternità e adozione</p> <p>(a) In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, i funzionari dell'OSCE di sesso femminile avranno diritto ad un congedo per maternità della durata di sedici settimane consecutive. Tale periodo potrà essere prorogato di due settimane nel caso di parto multiplo.</p> <p>(b) In base alle condizioni specificate nel Regolamento del personale, i funzionari dell'OSCE avranno diritto a un congedo per paternità e adozione.</p>